


SENTENZE

DEL TRIBUNALE DI SALERNO E DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NELLA CAUSA CONTRO GLI EX AMMINISTRATORI
DELLA
BANCA POPOLARE CATTOLICA SALERNITANA
CON SEDE IN SALERNO

QUALCHE VOLTA, LA GIUSTIZIA, SE NON
ARRIVA ALLA PRIMA, ARRIVA, O PRESTO
O TARDI, ANCHE IN QUESTO MONDO.

ALESSANDRO MANZONI



Tip. ROCCO BARONE - Salerno
1934

V
e
rise
2
13

76090

XV

1

A

Misc 282

Gov. 107487 LM

SENTENZE

DEL TRIBUNALE DI SALERNO E DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

NELLA CAUSA CONTRO GLI EX AMMINISTRATORI

DELLA

BANCA POPOLARE CATTOLICA SALERNITANA

CON SEDE IN SALERNO



QUALCHE VOLTA, LA GIUSTIZIA, SE NON
ARRIVA ALLA PRIMA, ARRIVA, O PRESTO
O TARDI, ANCHE IN QUESTO MONDO.

ALESSANDRO MANZONI

Tip. ROCCO BARONE - Salerno
1934

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO - SALERNO



00164402

MEMORANDUM

TO THE HONORABLE SECRETARY OF THE INTERIOR

FROM THE UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY



RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

[Illegible text]

IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentatré, il giorno trenta del mese di marzo, il Tribunale penale di Salerno

1. Cav. Uff. GUADAGNO FRANCESCO — Presidente
2. Cav. TEDESCHI EMILIO — Giudice
3. Cav. SEVERINO LORETO — " "

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal procuratore del Re Sig. Cav. GIANCOTTI GIOACCHINO, e con l'assistenza del Cancelliere PINTO NICOLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1. Capone Arturo fu Vincenzo di anni 59 da Salerno.
2. Capone Alfredo fu Vincenzo di anni 55 da Salerno.
3. Masiello Vincenzo fu Carmine di anni 57 da Eboli.
4. Cosentino Egidio fu Nicola di anni 74 da Lauria.
5. Rossi Matteo fu Carmine di anni 53 da Salerno.
6. Casaburi Carlo fu Francesco di anni 73 da Salerno.
7. Giordano Filippo fu Raffaele di anni 73 da Salerno.
8. Capone Alberto fu Antonio di anni 51 da Salerno.
9. Di Muro Salvatore fu Gaetano di anni 51 da Salerno.
10. Carucci Carlo fu Pasquale di anni 54 da Salerno.
11. Caputo Aleardo fu Comincio di anni 61 da Salerno.
12. Zarra Francesco fu Aniello di anni 51 da Torre del Greco.
13. Pomarici Guido fu Arcangelo di anni 43 da Napoli.

IMPUTATI

Il 1. 2. e 3. del reato, di cui all'art. 863 cap. primo, in relazione allo art. 860 Codice di Commercio, per avere, i primi due, distribuito dividendi manifestamente insussistenti, diminuendo essi il capitale sociale della Banca Cattolica Salernitana, ed in correità col terzo, del delitto medesimo, per distrazione di attività della Banca stessa, per le costruzioni di Eboli.

Il 4. del delitto, di cui all'art. 863 in relazione all'art. 860 Codice di Commercio, per distrazione di attività della Banca stessa nella sede di Lauria, nonché dello stesso reato per falsificazione di libri commerciali (copialettere).

Il 1. 2. e 4. anche del reato previsto dall'art. 863 p. p. Codice di Commercio, per avere cagionato, per colpa e non per dolo, il fallimento della Banca Cattolica.

Il 1. e 2. anche di Bancarotta semplice, a norma degli art. 146 e 857 N. 1, 176, 181 Codice di Commercio, per non avere il Capone Arturo e Capone Alfredo fatto



esattamente l'inventario, non avere tenuti i libri regolarmente, perchè gli inventarii non presentavano il vero stato attivo e passivo della Banca, nonchè per mancata richiesta al Tribunale della dichiarazione di fallimento.

Il 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. e 12. del reato, di cui all'art. 863 prima parte, in relazione agli art. 146, 176, 181, 857 Codice di Commercio, per non avere fatto esattamente l'inventario, non avere tenuto i libri regolarmente, perchè gli inventarii ed i bilanci non presentavano il vero stato attivo e passivo della Banca, nonchè per mancata richiesta al Tribunale della dichiarazione di fallimento.

Il 13 pel reato previsto dall'art. 863 cap. in relazione all'art. 860 Codice di commercio, per correatà in distrazione di parte dell'attivo della Banca Cattolica, Sede di Napoli.

Salerno e Napoli nel 924 e seguenti.

FATTO

La Banca Popolare Cattolica Salernitana, costituitasi nel 1909, e funzionante dal 1910, il 17 maggio 1927 presentò al Tribunale di Salerno istanza di concordato preventivo, offrendo una percentuale del sessanta per cento; e giustificando lo stato di dissesto, con gli accresciuti depositi e le diminuite richieste di impiego manuale dei capitali, con il conseguente immobilizzo dei capitali stessi, e la necessità di una ingerenza diretta; con l'attenuarsi della circolazione monetaria e l'impiego, da parte dei cittadini, del loro peculio in acquisto di titoli dello Stato, onde la necessità di rimborsi di depositi; infine, con la impossibilità di procurarsi i mezzi da un aumento di fido dagli Istituti di emissione, e, in conseguenza, l'aumento delle difficoltà, la retribuzione del movimento degli affari, e il vertiginoso movimento delle richieste di rimborso da parte dei depositanti.

Il Tribunale, con sentenza 3 giugno 1927, poichè la Banca era inadempiente alle prescrizioni dettate dal Codice di Commercio sulla tenuta dei libri, ritenne inammissibile la domanda, e dichiarò il fallimento.

Si iniziò allora procedimento penale per bancarotta fraudolenta contro Monsig. Arturo Capone, già Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Comm. Alfredo Capone, Direttore Generale, il parroco Vincenzo Masiello, Direttore della Filiale di Eboli, Monsignore Egidio Cosentino, Presidente e Direttore della Filiale di Lauria, e si estese, di poi, contro Pomarici Arcangelo, Direttore della Sede di Napoli, Pomarici Guido, suo figlio, e Romano Eduardo per le malversazioni che si sarebbero verificate in quella Sede.

Si procedè, per bancarotta semplice, contro gli stessi, e i consiglieri Rossi Matteo, Casaburi Carlo, Giordano Filippo, Capone Alberto, Palmieri Michele, Di Muro Salvatore, Capone Enrico, Carucci Carlo, Zarra Francesco, e contro il Direttore Tecnico Caputo Aleardo, per bancarotta semplice.

Venne spiccato mandato di cattura contro Arturo ed Alfredo Capone, contro Egidio Cosentino e Vincenzo Masiello, il quale ultimo si costituì l'11 agosto 1927, mentre gli altri vennero arrestati il 21 luglio e 1. agosto dello stesso anno, ottenendo, il 2 settembre successivo, la libertà provvisoria.

Il Curatore, che in una prima relazione aveva affermato, che il dissesto della Banca non poteva ascrivarsi unicamente alla crisi commerciale e alla restrizione di sconto delle grosse Banche, ma alle operazioni estranee ai fini della società e agli abusi degli amministratori, con relazione definitiva del 27 settembre 1928, faceva risalire il dissesto della Banca al 1921 e non al 1926, come si sarebbe fatto credere dai dirigenti la Banca, aggiungendo, che di questo dissesto erano, già da

tempo, consapevoli gli amministratori, per averlo appreso dal Rag. Augusto Rovigatti, incaricato di una revisione del Bilancio al 31 dicembre 1921; e, di poi, alla Revisione, in data 12 febbraio 1927, del Dottor Aliotta, per il quale il capitale sociale sarebbe stato distrutto, i depositi sarebbero stati intaccati per una somma superiore ai tre milioni, le perdite sarebbero risalite al 1921, e tre sarebbero stati gli eventi, a cui la Banca avrebbe dovuto prepararsi: 1. o una intesa col facoltoso Egidio Cosentino; 2. o presentazione di domanda per concordato preventivo; 3. ovvero dichiarazione di fallimento.

Aggiungeva, che gli utili ripartiti nei bilanci dal 1921 al 1925 in complessive lire duecentottantomilanovecentoquattordici e centesimi cinquanta, erano inesistenti.

Egli accertò irregolarità nella filiale di Lauria, diretta dal Cosentino, e in quella di Napoli, diretta da Arcangelo Pomarici: ma su queste il Collegio non si soffermerà, poichè, per morte dei suddetti Signori, l'azione penale, instaurata contro di essi, è estinta.

Il Curatore portando la sua indagine sull'amministrazione centrale affermò, che la responsabilità degli amministratori balzava evidente dalle operazioni più salienti della Fallita, quali il finanziamento e la gestione del Calzaturificio, il finanziamento della Ditta Del Pozzo, il finanziamento D'Agostino e Tartaglione, il finanziamento Sellitti, i quali si risolsero in perdite e controversie giudiziarie per la Banca, le cui attività al 3 giugno 1927 si ridussero a lire tre milioni trecentodiecimilanovecentoquarantaquattro e centesimi ottantacinque, contro un passivo di Otto milioni novecentosessantacinquemila duecentoventisei e centesimi ventuno.

Osservò, che sin dal bilancio del 16 maggio 1927 agli immobili era stato dato un valore esagerato; e che tutti i suddetti finanziamenti, i quali costituivano delle perdite, erano portati come efficienti e produttivi di interessi, donde la insincerità di quel bilancio e di quelli precedenti, e la illecità per gli anni 1924 e 1925 della distribuzione di dividendi, perchè insussistenti.

Aggiunse poi, che il dissesto doveva risalire al 1918, poichè, in quel tempo, il Rag. Andronico Fasano, già con due successivi rapporti, aveva avvertiti gli amministratori, che il Bilancio si chiudeva in perdita.

Il Curatore credè di poter constatare una distrazione di attivo nella costruzione delle case popolari in Eboli, fatta sotto il nome del Comm. Alfredo Capone, e a cura del parroco Masiello, con le disponibilità della Succursale di Eboli, che si fecero risultare come esistenti in cassa: le somme prelevate furono poi reintegrate, in parte con il ricavato delle vendite, in parte con l'attribuzione di porzione dei fabbricati alla Banca, che ne apparve acquirente; ed infine nel 1924 furono date alla Banca lire diciassettemila, a titolo di interesse sulle somme prelevate.

Nonostante che i principali imputati avessero chiesto ripetutamente una perizia contabile, allo scopo, in ispecie, di esaminare i bilanci, e constatare se vi fosse stata distribuzione di dividendi insussistenti, la perizia fu ordinata solo per le costruzioni di Eboli, negata per la parte precipua, con motivazioni non molto perspicue, nè concordanti, poichè, come si dirà, il P. M., in un primo momento concluse per l'inesistenza della bancarotta fraudolenta, il Giudice Istruttore rinviò per quel reato dimostrando che il concetto di ultroneità della perizia assumeva per ciascuno dei due significazione specifica diversa.

Relativamente poi alla gestione della Filiale di Napoli, si credè accertare una distrazione di attivo per oltre novantamila lire, compiuta da Pomarici Guido, figlio di Arcangelo, e con la connivenza di questo, sia prelevando somme a vuoto, sia facendo sparire, dalla Sede, le cambiali da lui versate, sia, infine, facendo sparire le merci depositate a garanzia del finanziamento di lire quarantamila.

Chiusasi l'istruttoria, con requisitoria del 17 aprile 1929, il P. M. chiese, tra l'altro, respingersi l'istanza di perizie contabili, dichiarare non doversi procedere contro Palmieri Michele per morte, e contro Capone Arturo e Alfredo e Masiello Vincenzo per le imputazioni di distrazioni di attivo (fatta eccezione per le costruzioni di Eboli), di avere cagionato con dolo il fallimento della Banca, per non avere commesso il fatto loro ascritto: contro gli stessi Capone ed altri, per quella di cui all'art. 146 Codice di Commercio, perché il fatto non costituiva reato; contro il Cosentino, per l'imputazione di sottrazione di attivo (fatta eccezione per i fatti della Sede di Lauria), perché il fatto non costituiva reato: contro il Pomarici Guido, per non avere preso parte al fatto; e rinviarsi al Giudizio del Tribunale Capone Arturo ed Alfredo e Masiello Vincenzo per bancarotta semplice relativamente alle costruzioni di Eboli; gli stessi e Rossi Matteo, Casaburi Carlo, Giordano Filippo, Capone Alberto, Di Muro Salvatore, Capone Enrico, Carucci Carlo e Caputo Aleardo, per bancarotta semplice, per avere pagato ai soci dei dividendi non per utili realmente conseguiti: Cosentino Egidio, per lo stesso reato, per avere pagato creditori in danno della massa: e tutti gli amministratori, per lo stesso reato relativamente alla tenuta dei libri e alla compilazione degli inventarii.

Senza che alcun fatto nuovo, o alcuna nuova istruttoria fosse intervenuta nei riguardi di Capone Arturo, Capone Alfredo, Masiello Vincenzo e Cosentino Egidio, con requisitoria del 18 ottobre 1929, il P.M. modificò la sua precedente richiesta, e chiese il rinvio a giudizio degli stessi per bancarotta fraudolenta, per i primi tre relativamente alle costruzioni di Eboli, per il quarto relativamente alle distrazioni di attivo della sede di Lauria; veniva chiesto il rinvio a giudizio di Zarra Francesco per bancarotta semplice, quale consigliere di amministrazione, su denuncia del Curatore.

Il Giudice Istruttore, invece, con sentenza 16 maggio 1929, dichiarando chiusa la formale istruzione, respinse le domande di perizia contabile, e pronunciando non doversi procedere per alcuni fatti e contro alcuni imputati, anche per morte, ordinò il rinvio a giudizio così come in rubrica, apportando la seguente difformità alla seconda requisitoria: Capone Arturo e Alfredo venivano rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta, anche per avere distribuiti dividendi manifestamente insussistenti, e per bancarotta semplice, anche per avere cagionato per colpa il fallimento della Banca.

All'udienza odierna, gli imputati protestano la loro innocenza, e tutti quelli, che devono rispondere di bancarotta semplice, che cadrebbe sotto l'amnistia del 5 novembre 1932, chiedono l'applicazione del capoverso dell'articolo 152 Codice di Procedura Penale, col dichiararsi non avere commessi i fatti loro ascritti, ovvero non costituire reato.

DIRITTO

Il Collegio osserva, in prima, sulle imputazioni di bancarotta fraudolenta, della quale devono rispondere i fratelli Capone e il parroco Masiello, essendo eliminata la imputazione stessa a carico del Cosentino, per il suo decesso.

I fratelli Capone sono chiamati da solo a rispondere di bancarotta fraudolenta relativamente al N. 3 dell'art. 863, per avere dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti, e avere, con ciò, diminuito il capitale sociale.

Come rilevasi dalla parola della legge, perchè si abbia tale specie di delitto, occorre la sussistenza di questi elementi:

1. inesistenza dei dividendi. 2. che tale inesistenza sia manifesta. 3. distribuzione di essi. 4. che con questa gli amministratori abbiano diminuito il capitale sociale.

E poichè nessuno può essere punito per un'azione od una omissione, se non la abbia commessa con coscienza e volontà (articolo 42 Codice Penale), e il dolo si sostanzia non solo in tali elementi, ma quando un evento dannoso o pericoloso è richiesto dalla legge per la esistenza del delitto, anche nella previsione e nella volontà di questo evento come conseguenza dell'azione od omissione (art. 43 c.p.) ne consegue, che alcuno potrà e dovrà rispondere della suddetta specie di bancarotta fraudolenta, solo quando sia stato cosciente della insussistenza dei dividendi; e conosciuti come tali, con atto cosciente e volontario, abbia provveduto e voluto la diminuzione del capitale sociale, e questa siasi avverata.

E poichè, per la legge, la insussistenza dei dividendi deve essere manifesta, quest'ultimo elemento, cioè dell'evidenza, deve essere inteso non solo in modo oggettivo, ma sibbene anche soggettivo, in rapporto cioè a colui, il quale trovasi ad essere, in quelle circostanze di tempo e di luogo, a dovere distribuire i dividendi: cosicchè, in questa disamina, è da rapportarsi, oltre che alla realtà dei fatti e alle condizioni tecniche dell'amministratore e alle sue facoltà intellettive, se cioè egli poté avere la conoscenza e la evidenza della insussistenza dei dividendi.

Il Collegio non può tacere, che grave colpa dei Capone fu quella di essersi improvvisati banchieri, colpa iniziale, ma impunita, nè punibile, finché la legge non richieda, all'uopo, cognizioni tecniche, legalmente comprovate; ma da ciò non può trarsi motivo per la punizione dei fatti susseguenti, ricollegantisi alla iniziale leggerezza. Arturo Capone, è, difatti, un sacerdote, che aveva trascorsa gran parte della sua vita nel ministero ecclesiastico, e negli Studii storici e letterari; Alfredo Capone è avvocato Civilista, non specializzato in materia bancaria.

Questo processo ha dimostrato - se pure ve ne era bisogno - l'onestà tradizionale della Famiglia Capone nelle persone degli attuali imputati, i quali uscirono da questa trista vicenda non solo non arricchiti, ma con perdite gravi, in quanto perdettero nel fallimento circa lire trentamila di depositi, che mai pensarono ritirare, mentre l'avrebbero facilmente potuto fare, e a cui han rinunciato; e lire novantamila versate in tacitazione alla curatela, e radunate con sacrificio: di più essi avevano affidato alla Banca, per circa lire novantamila, i depositi dei loro congiunti, e anche questi non furono da essi salvati. Tutto ciò è la prova della loro buona fede, ed anche della loro cieca fiducia nella sorte dell'Istituto, che essi cercarono e si illusero salvare sino agli estremi, e di cui per l'inesperienza, ed anche più per il sentimento religioso e miracolista che li animava, (la Banca era a tinta fortemente cattolica, e cattolicissimi sono i Capone) non videro, forse non vollero vedere i nembi che si addensavano sull'orizzonte della Banca. E' da aggiungere, che la Banca incominciava a sentir scosse le sue fondamenta proprio nel periodo più critico dell'economia nazionale e mondiale, il dopoguerra: quell'ondata, che travolse tutti i più fiorenti istituti, non poteva non riversarsi sulla Cattolica Salernitana: e lo stesso Curatore, nella sua relazione a stampa, pur attaccando la condotta degli amministratori, non può non convenire, che le cause indicate nella istanza di concordato preventivo, abbiano avuta la loro efficienza nel dissesto della Banca.

Qualche teste ha riferito sulla caparbità di monsignor Capone, e sull'imperio che egli, come Presidente della Banca, esercitava sui dipendenti, ed in ispecie sul fratello Alfredo, direttore generale, e come bene spesso fosse sordo agli altrui suggerimenti; le quali al certo non commendevoli attitudini, se sono la prova del suo carattere insofferente, sono ancora una prova, contrariamente a quanto vorrebbero far comprendere gli stessi testi che le riferiscono, della sua fondamentale buona fede, e della illusione nelle sue forze e nello aiuto divino.

In particolare poi, sull'avv. Alfredo Capone, che fu Sindaco di Salerno, ed

ebbe sempre fama illibata, è da rilevare, che, per quanto egli fosse insignito del titolo di direttore generale, in effetti fu il direttore della parte legale, o meglio, contenziosa della banca, percependo in prima l'irrisorio stipendio di lire quattrocento mensili, e solo negli ultimi tempi, lire mille, quando amministratori di altri enti bancari si attribuivano proventi fantastici non solo, ma entravano a godere di quelli di istituti, creati con i fondi delle banche stesse.

Sin dal 1913, come risulta dai registri delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (Vol. 1. Fol. 177) riferiva al Consiglio, in merito al bilancio non lui, ma il Rag. Cerenza, e di poi il Rag. Andronico Fasano, e in fine il Ragioniere Caputo, che fu Direttore tecnico: anzi il Caputo firmò di suo pugno i bilanci originali del 1924 e del 1925 (vedere i registri delle Deliberazioni Vol. 3. Fol. 270, 292, 295, 283, ecc. nonchè relazione sul bilancio 1923, 1924, e 1925, in Vol. 7), vedere ancora dichiarazioni di Matteo Rossi, Alfredo Natella, Capone Alberto, Sen. Mattia Farina, Avv. Michele D'Avossa in vol. Int. e dell'avv. Vincenzo De Crescenzo e Maddalo Giuseppe, in verbale di udienza).

L'ipotesi di cui al N. 3 dell'art. 863, contempla un reato doloso, intenzionale, e, come di ogni delitto, non si può rispondere di esso, se non lo si abbia voluto e commesso. Non basta la qualifica di amministratore o di direttore, perché, se il fatto comunque si avveri ad opera di altri, ne debba rispondere chiunque di quella qualifica sia rivestito. Basterebbe ciò per ritenere immune da responsabilità l'Alfredo Capone, circa il delitto di distribuzione di dividendi. Ma il Collegio stima doveroso portare il suo esame sull'esistenza degli elementi costitutivi del reato, esame necessario nei riguardi di Monsignor Capone, opportuno nei riguardi dello stesso Alfredo Capone.

Come si è accennato nella motivazione di fatto, una grave deficienza dell'istruttoria è l'assenza di perizia contabile in rapporto ai dividendi, in ispecie a quelli degli anni 1924 e 1925, ai quali anni si limita il decreto di citazione. La perizia avrebbe offerto un sicuro dato oggettivo, e forse avrebbe potuto offrire anche un dato soggettivo, poiché, se è vero che l'amministrazione della Banca fu caotica e disordinata, e che ai Capone difettasse la cognizione specifica, è già perciò stesso presumibile, che ai Capone non risultasse, e tanto meno in modo manifesto, l'insussistenza dei dividendi.

La pubblica accusa, che, in ben due requisitorie scritte, non trovò delitto nella distribuzione dei dividendi, all'odierno dibattito fa riferimento (come già in Curatore) ai rapporti di Andronico Fasano del 1917, a quello del Rovigatti del 1922 e a quello dell'Aliotta del 1927. Della prima e dell'ultima, relazione non crede il Collegio occuparsi d'avvantaggio, poiché la prima riguarderebbe il periodo anteriore al 1921, al quale non risale neppure il Curatore; e l'ultima si riferisce ad un periodo (1926-1927) nel quale i dividendi non furono distribuiti. Già questa sospensione nella distribuzione dei dividendi, avvenuta nel 1926, è una prova perspicua, che i fratelli Capone si astennero dalla distribuzione, non appena fu a loro conoscenza, che la Banca versava in condizioni, che richiedevano urgenti rimedi; e che i dividendi non esistevano e non potevano quindi essere distribuiti senza intaccare il capitale sociale. Comunque lo stesso Andronico Fasano, se accenna a perdite, afferma nelle sue relazioni la inesistenza dei dividendi, anzi egli divenuto ragioniere capo della banca, continuò a portarli come esistenti nei bilanci, nè avvertì, che non si sarebbero dovuti distribuire. Vero è che il Rovigatti concluse la sua relazione del 1922 con queste parole: "Sembra da potersi concludere, che da qualche anno l'azienda è veramente in perdita, e che non si potevano distribuire gli utili assegnati in sede di bilancio, perchè realmente non ottenuti.". Ma è da notare anzi-

tutto, la formula dubitativa di questa conclusione, e che il Rovigatti, sentito in istruttoria (Vol. 7.) Fol. 98) dichiarò, che, in materia di bilancio, non vi sono regole fisse, e che le perdite della Banca, cui egli alluse, erano ancora recuperabili.

Si sarebbe desiderato dall'Aliotta e dal curatore, che negli utili non fossero segnati gli interessi sulle partite Calzaturificio, Del Pozzo, D'Agostino, Sellitti, operazioni che avrebbero dovuto essere segnate in perdita. Ma qui appunto è il grave dissidio tra la tesi del Curatore e quella contenuta nelle deposizioni dei testi Ing. Filippo Giordano, Rag. Brienza, Ragioniere D'Amato (Vol. test. Fol. 82 e 88) del Prof. Petrone, del Sen. Farina e dell'Avv. De Crescenzo (verbale di udienza), nei quali è buona regola di amministrazione bancaria segnare in bilancio gli interessi dei crediti in sofferenza, i quali non possano ritenersi completamente perduti, e distribuirli con gli utili. E che prima del 1926 non si potessero ritenere perduti quei crediti, è dimostrato dal fatto, che per quasi tutti era stata prestata garanzia, e che non si dispera, anche oggi, dalla curatela continuarne il recupero parziale. Di più non può affermarsi, che gli immobili della Banca siano stati sopravvalutati nei bilanci: essi furono segnati ogni anno secondo il variare dei prezzi, e quindi del loro valore: e proprio negli anni, ai quali si riferisce l'accusa (1924 e 1925) e nei precedenti, il valore degli immobili era andato elevandosi. Se quel valore posteriormente discese, non si può ritenere insincero quel bilancio che lo segnò, quale era in realtà nel tempo, cui si riferisce.

Ma quale sia la consistenza dei suddetti crediti e la sussistenza degli utili relativi, e quindi dei dividendi, è indubbio, che ai Capone tutto ciò non risultò in modo manifesto, avendo essi piena fede nel loro recupero. L'avv. Comm. Vincenzo De Crescenzo - uno dei più distinti ed integri patrocinatori del foro Salernitano - ha affermato, che chiamato da Monsignor Capone, per la preparazione dell'istanza di concordato, fu da quello sollecitato, perchè nell'elenco delle attività fossero inclusi il credito Del Pozzo ed altri, mostrandosi convinto della loro esigibilità, malgrado che egli gli facesse osservare che la ipoteca Del Pozzo fosse per sole duecentomila lire, mentre la esposizione superava il milione; e che in seguito alle sue insistenze, Mons. Capone si convinse doversi svalutare il detto credito almeno a quattrocentomila lire; e che infine quegli volle, che nella domanda di concordato si sarebbe dovuto esprimere chiaramente, che, qualora si fosse recuperato altro in più delle quattrocentomila lire, il recupero sarebbe dovuto andare in aumento della percentuale.

E' a rilevare, inoltre, che nel bilancio del 1922 Mons. Capone certificò con la sua firma la esistenza degli interessi del credito Del Pozzo e di altri; similmente fece il Comm. Alfredo Capone per gli interessi D'Agostino e Sellitti, nel bilancio del 1924: certificazioni, che non sarebbero state fatte, se solo un dubbio fosse stato nell'animo dei fratelli Capone circa la esigibilità di quegli utili. Dal che rilevasi, che quale che fosse la sorte dei crediti in sofferenza, i cui interessi venivano distribuiti come utili, ai fratelli Capone gli utili o dividendi che siano, non apparivano insussistenti, e tanto meno in maniera evidente: manca pertanto nel fatto l'elemento subiettivo, della coscienza, cioè, da parte dei Capone, della manifesta insussistenza dei dividendi.

Lo stesso Curatore, nell'odierno dibattimento, ha ammesso la facilità dell'errore, in cui, circa i dividendi, siano potuto cadere i fratelli Capone, e dal quale avrebbero potuto salvarsi solo o un tecnico o un banchiere di professione.

Il Giudice Istruttore, nella sentenza di rinvio, ha affermato, che elemento intenzionale di questo delitto è l'intenzione di arrecare profitto a sè e ad altri per uno scopo illegittimo, giungendo, su pure affermazioni, ad una conclusione affermativa al riguardo dei Capone. Il Collegio ha più sopra non compreso tale elemento tra

quelli che formano tale delitto, poichè di esso non è parola nella legge, e pertanto è da far riferimento alla natura generica del dolo, come definita nella parte generale del Codice Penale: i dividendi possono essere distribuiti anche allo scopo di salvare l'istituto nascondendone le falle; e, ciò nonostante, il delitto pur sempre sussiste, se concorrono gli altri elementi sopraelencati. Se quell'elemento fosse dalla legge richiesto, i Capone avrebbero dovuto essere assolti anche se avessero conosciuta la insussistenza dei dividendi, perché ogni loro atto fu animato dalla speranza di salvare l'istituto. Essi, come si è dimostrato dal fin qui detto, non solo credettero sussistenti gli utili, ma ritennero che la loro distribuzione non intaccasse il patrimonio sociale, poiché credettero recuperabili i crediti, da cui quegli utili sarebbero derivati.

Più breve sarà l'esame del secondo addebito fraudolento, fatto ai Capone e al parroco Masiello, circa la distrazione di attivo, per la costruzione delle case popolari di Eboli, addebito, su cui lo stesso P. M., a differenza di quanto concluso per iscritto, non insiste. E' stato accertato, che la costruzione delle case in Eboli fu autorizzata da Mons. Capone al parroco Masiello, e ne fu dato avviso al pubblico, mentre il Consiglio di amministrazione si oppose. Si ricorse allora ad un'ibrida operazione, cioè al prelevamento delle somme occorrenti dalla cassa della Sede di Eboli, somme che, del resto, provenivano dai depositi di coloro, che avrebbero dovuti diventare acquirenti delle case. E come ha riferito l'avv. De Crescenzo, allora sindaco di Eboli, perchè le costruzioni potessero avere il sussidio statale, che non veniva concesso alle banche, egli consigliò, che le case si costruissero sotto il nome di Alfredo Capone. La perizia tecnica ha stabilito, e lo stesso Curatore lo riconosce, che la Banca non ha subita alcuna perdita, poiché si reintegrò del capitale erogato, con le vendite e con l'attribuzione alla Banca di locali a prezzo inferiore a quello di costo, e con gli interessi liquidati in lire diciassettemila. Il prestanome di Alfredo Capone ebbe uno scopo lecito ed anche servi di controllo all'operato del parroco Masiello e dei suoi compagni, i quali tutti, cittadini insospettabili, con scrittura vergata da Alfredo Capone, ma poi non sottoscritta per la solita incuria, avevano stabilito, che ogni utile ricavato dalla costruzione, sarebbe andato alla banca, ogni perdita a loro carico. Risulta da un carteggio tra la Centrale e la Filiale di Eboli, che Alfredo Capone, pretese ed ottenne il versamento degli interessi - prova questa del suo disinteresse.

Si impone pertanto l'assoluzione dei Capone e del Masiello circa le imputazioni di Bancarotta fraudolenta, per non avere commessi i fatti loro ascritti.

Anche il Pomarici Guido va assolto dalla imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta, per non avere commesso il fatto a lui ascritto. Egli era esposto verso la Banca per lire novantamila circa. Le cambiali che si supponevano sottratte dal Pomarici, erano state invece insinuate nel suo fallimento. Egli aveva ricevuto un fido regolare per trentamila lire, e aveva versate dette cambiali; di poi aveva aperto un conto corrente, depositando un libretto di risparmio di certa Signora Comes, per altre sessantamila lire, che in compensazione sono state incamerate dalla Banca. Le operazioni dunque furono regolari, e se la Banca risentirà una lieve perdita, questa è dovuta al fallimento del Pomarici.

Passando all'esame delle imputazioni di bancarotta semplice, il Collegio deve premettere, che delle ipotesi di bancarotta semplice, di cui si possono rendere colpevoli gli amministratori di Società in accomandita e anonime, sono colpose solo le ipotesi concretantisi nell'aver cagionato il fallimento della Società, e il non aver adempiuto le norme per la costituzione sociale, di cui all'art. 863 primo comma: poichè per esse è espressamente scritto "se per loro colpa è avvenuto il fallimento".

o non furono adempiute le disposizioni degli art. 91 e segg.; ma le ipotesi dei N. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 856, e 1., 2. e 4. dell'art. 857, richiamate in detto art. 863, non possono essere se non dolose, nonostante la legge dica "ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nei N. 2, 3, 4 e 5 dell' art. 856 e 1., 2., e 4. dell' art. 856", poichè la parola "colpevole", nella comune specificazione e nella consueta accessione giuridica, va riferita alla imputabilità e alla responsabilità in genere, ma non alla colpa piuttosto che al dolo. Anzi, il non avere usato il Legislatore, anche nella ultima specie di bancarotta semplice, cui al primo comma dell'art. 863, negli art. 856 e 857, cui il primo fa riferimento, la dizione "per loro colpa", ma l'altra "sono colpevoli", sta ad indicare, che Egli, ove volle apportare una eccezione al principio generale della imputabilità per dolo, e riferirsi cioè alla colpa, che viene solo in casi eccezionali addebitata all'agente, si preoccupò di indurlo; ove, invece questa indicazione non fece, usando la generica dizione "è colpevole", volle riportarsi alla precipua causa di imputabilità, vale a dire al dolo.

Di più, il delitto colposo si sostanzia, da una parte, in un'azione od omissione voluta e conosciuta; dall'altra, in un evento derivatone, non voluto, ma prevedibile, e che per imprudenza e negligenza non fu nè previsto nè evitato; mentre, per quello doloso, l'evento, quando sia richiesto, come nella maggior parte dei casi, deve essere anche esso preveduto e voluto.

Quando la legge, nel determinare una ipotesi delittuosa, non la punisce in virtù dell'effetto, sia prevedibile voluto, ma si arresta alla sola azione od omissione, poichè questa comunque non può essere penalmente considerata, se non sia passata al vaglio della coscienza e delle volontà, scende di conseguenza, che il delitto stesso non possa essere se non doloso, e pertanto dolose sono tutte le ipotesi, di cui agli art. 856 e 857; e correlativamente quelle, di cui all'ultima specie del primo comma dell'art. 863.

Queste considerazioni trovano fondamento non solo nei lavori preparatorii ed in ispecie nella Relazione al Re, che affermò, che in materia di bancarotta si applicano le norme generali e fondamentali del codice penale, compresa quella sulla complicità (ora concorso di minore importanza) proprio dei delitti dolosi, ma nella constatazione che trattasi nel caso di delinquenza di ordine essenzialmente politico, perseguita per difesa di un interesse pubblico, connesso all'osservanza di alcune norme, non al fatto dell'evento fallimentare. Si desume, pertanto, dal fin qui esposto, che, alla sussistenza delle ipotesi dolosa di bancarotta semplice, è necessaria, da una parte, la consapevolezza e la volontà di compiere un fatto o una omissione contraria alla legge [elemento soggettivo], e dall'altra, una effettiva partecipazione all'azione od omissione. Così che, quando dei varii amministratori e direttori di una Società alcuni abbiano assunto l'incarico dei legali adempimenti, altri ne siano dispensati, o siano stati nell'impossibilità di attendervi, questi secondi non debbono rispondere penalmente. Per ciò i Capone, il Masiello, Rossi Matteo, Capone Alberto, Di Muro Salvatore, Carucci Carlo, e Zarra Francesco, debbono andare assolti con Formula piena dalle imputazioni di non aver fatto esattamente l'inventario, non avere tenuto regolarmente i libri, e di non avere compilati i bilanci in modo completo, poichè è stato dimostrato, che il direttore tecnico, Aleardo Caputo, aveva assunto le relative mansioni, assicurando gli Amministratori dell'adempimento delle formalità di legge; e per tale motivo al Caputo va applicata, l'aministia, non potendo essere assolto nè per non avere commessi i fatti, né perchè questi non costituiscono reato.

Ed anche va, nei riguardi dei suddetti, pronunziata assoluzione con Formula piena per non avere fatta la dichiarazione della cessazione dei pagamenti, perchè era stata da essi presentata tempestiva proposta di Concordato preventivo, nella quale era implicita la dichiarazione di dissesto: e difatti, il fallimento fu pronunziato

proprio su quella istanza.

I fratelli Capone sono chiamati a rispondere, a parte, di avere per loro colpa cagionato il fallimento della Banca. Già, esaminando la loro responsabilità dolosa, si osservò, che, grande influsso avevano spiegato sul fallimento della Banca gli eventi economici del dopoguerra: è da rilevare poi, nel suddetto caso, che le operazioni compiute dai Capone, e di poi rimaste in sospeso, e in parte perdute e in parte recuperate, furono, sulle prime, redditizie, e furono chieste ed ottenute, per esse, e in principio, e alle prime avvisaglie di pericolo, tutte le possibili garanzie; e le operazioni stesse non ebbero buon fine, perché le Ditte, cui furono fatte, fornitrici di guerra, con l'inaspettato avvento della pace, subirono un improvviso tracollo, che si ripercosse naturalmente sulla Banca sovvenzionatrice (vedi Registri delle Deliberazioni del Consiglio, Vol. 2. Fol. 317, 321, 340, 356, 370, 440, 475, 464; Vol. 3. Fol. 254, 256 [Ditta Del Pozzo]; Vol. 2. Fol. 366; 386, 412, 462, 490, 466, Vol. 3. Fol. 46, 311 [Calzaturificio]; Vol. 3. Fol. 7 [Tartaglione] Vol. 2. Fol. 387 [Sellitti]. I fratelli Capone devono pertanto essere assolti anche da questa imputazione, perchè il fatto non costituisce reato.

Nei riguardi di Cosentino Egidio, Casaburi Carlo, e Giordano Filippo, deve dichiararsi non doversi procedere a loro carico, perchè il reato é estinto, per il loro decesso, comprovato in atti.

PER QUESTI MOTIVI

Letti gli articoli 479 C. P. P.

Assolve Capone Arturo, Capone Alfredo, e Masiello Vincenzo dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta loro ascritte, come in rubrica, per non avere commessi i fatti; e li assolve anche dalla imputazione di bancarotta semplice, come in rubrica, perchè i fatti loro ascritti non costituiscono reato.

Assolve Pomarici Guido dalla imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta, come in rubrica, per non avere commesso il fatto.

Assolve, inoltre, Rossi Matteo, Capone Alberto, Di Muro Salvatore, Carucci Carlo e Zarra Francesco dalla imputazione di bancarotta semplice loro ascritta, come in rubrica, perchè i fatti non costituiscono reato.

Dichiara non doversi procedere a carico di Cosentino Egidio, Casaburi Carlo, e Giordano Filippo, perchè estinto il reato loro ascritto, per morte.

Letto l'art. 1 e 5 R. D. 5 novembre 1932 N. 1403, dichiara non doversi procedere a carico di Caputo Aleardo, per essere estinto il reato di bancarotta semplice a lui ascritto, per Amnistia.

IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



L'anno 1933 (XI), il giorno ventiquattro del mese di ottobre
La R. Corte di Appello di Napoli - Sez.ne 11 - composta dai Signori

Comm. ANGELO CARRELLI — Presidente

Cav. Uff. ANTONIO LAPATI

Cav. Uff. ERNESTO FERRANTE)

Cav. Uff. ETTORE ALI')

Consiglieri

Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.re Gen.le Cav. Uff. ANTONIO MUSY, e con l'assistenza del Cancelliere Cav. Uff. ENRICO CASCELLA sottoscritto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Causa Penale a carico di

1). Capone Arturo fu Vincenzo - Sacerdote, di anni 59

2). Capone Alfredo fu Vincenzo - Avvocato, di anni 55, da Salerno

Sull'Appello proposto dal P. M. avverso la Sentenza del 30 marzo 1933 del Tribunale di Salerno, con la quale venivano assolti, per non avere commessi i fatti loro ascritti, dal reato di bancarotta fraudolenta, commesso in Salerno, nel 1924 e nel 1925, a danno dei creditori della Banca Cattolica Salernitana.

LA CORTE

Fatto. La Banca Popolare Cattolica Salernitana, Società Anonima Cooperativa per azioni, costituitasi nel 1909, cominciò a funzionare nel 1910, e nel maggio del 1927 presentò istanza di Concordato preventivo, offrendo la percentuale del 60,1° nel termine di cinque anni, adducendo, a giustificazione del dissesto, l'investimento di capitali liquidi in finanziamenti industriali, la riduzione del fido da parte dei grandi Istituti, il ritiro continuo dei depositi destinati all'impiego più remunerativo dell'acquisto dei Titoli di Stato.

Il Tribunale di Salerno, ritenendo inammissibile l'istanza per irregolare tenuta dei libri commerciali, con sentenza del 3 giugno 1927, dichiarò il fallimento della Banca, fissando al 1. gennaio 1926, la data provvisoria di cessazione dei pagamenti.

S'iniziò quindi procedimento penale, per bancarotta semplice e fraudolenta, contro Monsignore Arturo Capone, già Presidente del Consiglio di Amministrazione, e contro il Comm.re Alfredo Capone, quale Direttore Generale della Banca, oltre che contro gli altri Amministratori e Dirigenti di Filiali, e contro il Direttore tecnico Caputo Aleardo.

Il Prof: Di Franco Luigi, curatore del fallimento, che nella sua prima relazione aveva già accennato, che il dissesto della Banca non poteva farsi risalire unicamente alle ragioni addotte, ma piuttosto ad operazioni estranee ai fini della Società, e ad

abusi degli Amministratori, con Relazione definitiva del settembre 1923 faceva risare il dissesto della Banca al 1921 più che al 1926, e che di ciò erano consapevoli gli Amministratori, da tempo, in quanto il ragioniere Rovigatti, incaricato della revisione del bilancio del 1921, avea, con relazione del 20 aprile 1922, concluso, che l'Azienda da qualche anno era in perdita, e non si poteano assegnare gli utili assegnati in bilancio, perchè realmente non ottenuti, come gli interessi capitalizzati sulle partite Calzaturificio "La Vittoria,, Ditta del Pozzo, Ditta Sellitti; ed in quanto ancora il dott. Aliotta, con rapporto del febbraio 1927, avea, in base ad un esame sommario della contabilità, confermato anche, che le perdite subite dall'Istituto aveano non solo inghiottito il capitale azionario, ma anche intaccati i depositi fiduciarî, e che le perdite risalivano quasi tutte ed integralmente ai passati esercizi (dal 1921 in poi).

Egli rilevò, che gli utili riportati nei bilanci dal 1921 al 1925, in complessive L. 288.914.50, erano insussistenti; e, portando il suo esame sulle diverse operazioni compiute dalla Sede Centrale, affermò, che la responsabilità degli Amministratori emergeva evidente dalle operazioni più salienti da essi compiute, quali il finanziamento e la gestione del Calzaturificio "La Vittoria,, in Cava dei Tirreni per L. 311.304, il finanziamento alla Ditta del Pozzo, per L. 1.002.313, il finanziamento alla Ditta D'Agostino e Tartaglione, e quello infine della Ditta Sellitti per L. 261.700. Egli aggiunse, che tutti questi affari s'erano risolti in perdite e controversie giudiziarie per la Banca, le cui attività, al momento della dichiarazione di fallimento, si riducevano ad un attivo di L. 3.310. 944 contro un passivo di L. 8.965.926; e che, sino al bilancio del 17 maggio 1927, agli immobili erasi dato un valore esagerato, e che, pur costituendo i finanziamenti indicati delle perdite, erano portati in bilancio come efficienti e produttivi d'interessi, donde la insincerità di quel bilancio, e la illecità, per gli anni 1924 e 1925, della distribuzione dei dividendi, perchè insussistenti.

Chiusasi l'Istruttoria, il Pubblico Ministero chiese rinviarsi i Sig.ri Capone al giudizio del Tribunale di Salerno, per rispondere, oltre che di bancarotta fraudolenta, anche di bancarotta semplice, ai sensi degli art. 181 - 863 p. p. Cod. Comm. per avere pagato ai Socii dividendi non per utili realmente conseguiti: ma, a seguito di nuovi motivi esposti, presentati dalla difesa della curatela, costituitasi parte civile, si diede luogo ad un prosieguo di istruzione, a seguito del quale il Giudice Istruttore, andando in diverso avviso del P. M., rinviò i germani Capone a giudizio, per rispondere di bancarotta fraudolenta, anche per aver distribuito ai Socii dividendi manifestamente insussistenti, diminuendo così il capitale sociale, oltre che per distrazioni di attivo, falsificazioni di libri commerciali, e per aver cagionato per colpa il fallimento della Banca.

Il Tribunale di Salerno (Sezione III) con Sentenza del 30 marzo 1933, assolse i germani Capone dall'imputazione di bancarotta fraudolenta, per non aver commesso i fatti loro ascritti. Ma avverso questa Sentenza, il Procuratore del Re di Salerno produsse appello, sostenendo, che il Tribunale avea malamente vagliate le risultanze processuali in ordine al capo d'imputazione riflettente la distribuzione dei dividendi manifestamente insussistenti, per cui si doveva senza altro affermare la responsabilità dei germani Capone. Egli, nella motivazione del suo gravame, addusse, che il dissesto della Banca rimontava al 1921, come dal rapporto Rovigatti; e che di conseguenza erano non rispondenti al vero i vari bilanci posteriormente redatti, specie nella registrazione degli utili assegnati e divisi fra i Socii.

Aggiunse, che i Capone erano a conoscenza dello stato delle cose, ed aveano agito con dolo, facendo all'uopo richiamo alla curatela, in mancanza degli in-

ventarii, al rapporto del Dott. Aliotta, alle dichiarazioni fatte da Monsignor Capone in seno al Consiglio di Amministrazione nelle tornate del 14 maggio e 21 giugno 1923, e a quelle del Comm. Alfredo Capone nella tornata del 22 dicembre 1922, alla firma apposta da costui alla prima nota del Libro - giornale riflettente il bilancio al 31 dicembre 1925, ed alle deposizioni, infine, dei testimoni Natella, Zaniboni e d'Amato.

Aggiornatasi la Trattazione della Causa nell'Udienza odierna, è comparso il solo imputato avv. Capone, il quale s'è riportato agli interrogatorii resi; e mentre il P. Generale, senza insistere nella prima parte dell'appello, ha chiesto assolversi gl'imputati con formula dubitativa, la Difesa ha insistito per la conferma della Sentenza appellata.

Tanto premesso, la Corte rileva: che l'Appello del Pubblico Ministero è infondato. Innanzi tutto, dal lato obbiettivo non può dirsi certamente provata la insussistenza degli utili segnati nei bilanci del 24 e del 25, cui si limita la contestazione, perchè, in difetto di una perizia contabile, pure invocata insistentemente dalla Difesa fin dal periodo istruttorio - non restano, a prova di tale estremo, che le asseritive del Curatore, il quale assume, e su tale assunto si fonda in sostanza il Pubblico Ministero, che i bilanci dal 1921 al 1925 si chiusero sempre in perdita, perchè non si svalutarono, come si sarebbe dovuto fare, i crediti riguardanti la Ditta del Pozzo, il Calzaturificio "La Vittoria", la Ditta D'Agostino Tartaglione e la Ditta Sellitti; e si calcolarono, anche in attivo, gl'interessi relativi. Potrebbe a questo opporre, che il criterio contabile, da cui parte il Curatore, per ritenere l'insussistenza degli utili, è per lo meno assai discutibile, dal momento che persone di notoria competenza in materia, quali il Senatore Farina, il Prof. Petrone, il ragioniere Brienza ed altri assicurano, che, secondo l'uso della tecnica bancaria, anche gli interessi dei crediti litigiosi vanno segnati in attivo, e considerati come utili dell'Azienda fino a che i crediti non siano compromessi del cento per cento. Ma è vano ingolfarsi in simile indagine, quando il processo offre la prova chiara e precisa, che i germani Capone hanno agito in piena buona fede, credendo sempre nel ricupero dei detti crediti, che anche oggi non si possono considerare del tutto perduti; tanto vero, che, come si evince dalla sentenza appellata, non si dispera dalla curatela il recupero, sia anche parziale, di essi. Innanzi tutto sta a provare la loro buona fede, la deposizione dell'avv.to Comm. Vincenzo de Crescenzo, quando afferma, che, chiamato da Monsignor Capone per la preparazione della istanza di Concordato, fu da quello sollecitato, perchè nello elenco delle attività fossero inclusi il credito Del Pozzo ed altri, mostrandosi convinto della loro esigibilità, malgrado che egli facesse osservare, che la ipoteca di Del Pozzo fosse per sole duecentomila lire, mentre l'esposizione superava il milione; e che, in seguito alle sue insistenze, Monsignor Capone si convinse doversi svalutare il credito almeno a quattrocentomila lire; e che, infine, quegli volle, che, nella domanda di Concordato, si sarebbe dovuto esprimere chiaramente, che, qualora si fosse recuperato altro in più delle 400.000 lire, il recupero sarebbe dovuto andare in aumento della percentuale. Si fa, a prova del contrario dal Pubblico Ministero richiamo ai rapporti di Andronico Fasano del 1917, a quello del Rovigatti del 1922 ed a quello dell'Aliotta del 1927: ma l'Andronico Fasano, se afferma nella sua relazione l'inesistenza degli utili, è quello stesso, che, divenuto Ragioniere - Capo della Banca, continuò a trarli come utili esistenti nei bilanci, nè avvertì, che non si sarebbero dovuti distribuire; ed il Rovigatti concluse la sua relazione in formula dubitativa, dicendo sembrargli, che gli utili assegnati in sede di bilancio non fossero esistenti; ma poi spiegò, in sede istruttoria, che le perdite della Banca, cui egli alludeva, non erano effettive, essendo i crediti relativi ancora re-

cuperabili; e l'Aliotta, infine, non fece, nella sua Relazione, che accennare ad un suo criterio contabile da seguire nel segnare in bilancio gl'interessi sulle partite Del Pozzo, Calzaturificio D'Agostino e Sellitti, criterio, che non è da tutti accettato nella pratica bancaria, come sopra si è detto. D'altra parte i bilanci non erano neppure compilati dai Capone: l'avv. Alfredo Capone, per quanto insignito del titolo di Direttore Generale, era in effetti il direttore della parte legale, o meglio, contenziosa; e Monsignor Capone, cui difettava anche la necessaria competenza, tutto faceva fare alla Ragioneria, e per essa al Capo contabile e Direttore tecnico, Caputo Aleardo, che fu colui che firmò i bilanci del 24 e del 25, e che per primo attesta non essersi mai dati dividendi insussistenti, e doversi gl'interessi, sui crediti litigiosi Del Pozzo ed altri, riportarsi proprio nei rispettivi conti attivi. E' vero, che nel bilancio del 1922 Monsignor Capone certificò, con la sua firma, la esistenza degli utili derivanti dal credito Del Pozzo ed altri, e similmente fece il fratello Alfredo per gli interessi Sellitti e D'Agostino nel bilancio del 1924, ma queste firme, alle quali il P. M. fa richiamo, e che dice richieste dai contabili del tempo a scampo di loro responsabilità, provano, ancora più, la buona fede dei germani Capone, perché certo quelle certificazioni non sarebbero state fatte, se solo un dubbio i Capone avessero avuto circa l'esigibilità di quei crediti.

Lo stesso Curatore in dibattimento finì con l'ammettere la facilità dell'errore, in cui, circa i dividendi, sarebbero caduti i germani Capone, e dal quale avrebbero potuto salvarsi solo o un tecnico o un banchiere di professione. Resiste ancora ad ogni ipotesi di mala fede, oltre la tradizionale onestà della Famiglia, alla quale i Capone appartengono, la persuasione profonda, che essi aveano nel sicuro andamento della Banca, cui, specie Monsignor Capone, si mostrava così attaccato, tanto vero che essi perdettero nel fallimento circa trentamila lire di depositi, che avrebbero pure potuto ritirare; e non pensarono a salvare neppure i depositi dei loro congiunti per l'ammontare di circa L. 90.000; e versarono in ultimo L. 80.000 in tacitazione alla Curatela, a furia di sacrificii non lievi, di cui vi è traccia in processo. Per aversi il delitto di bancarotta fraudolenta non basta neppure che si ponga in essere volontariamente taluno dei fatti che la legge prevede come elementi materiali di questa figura di reato, ma occorre, che tali fatti vengano compiuti con la coscienza, se non al fine, di danneggiare i creditori. Ora, se lo stesso principio deve dominare nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato di quasi bancarotta fraudolenta, preveduto nel capoverso dell'art. 863 del Codice di Commercio, che contempla anche la distribuzione di dividendi manifestamente insussistenti, non v'è chi non vegga, come questo elemento è nella specie del tutto escluso, oltre che dagli elementi di sopra esaminati, dal fatto certo ed incontrovertibile che nel 1926 - 1927 gli utili non furono affatto distribuiti, il che sta a provare, che i fratelli Capone si astennero dalla distribuzione, non appena vennero a conoscenza, che la Banca versava in condizioni, che richiedevano urgenti rimedii; e che i dividendi non esistevano, e non potevano quindi essere distribuiti senza diminuire il capitale sociale, e quindi danneggiare i creditori. Di conseguenza, va senz'altro confermata la Sentenza appellata, con cui i primi Giudici, **esattamente e diligentemente vagliando le emergenze processuali**, assolsero i germani Capone con Formula piena - Formula, che ad essi spetta per difetto assoluto di ogni prova in ordine soprattutto all'elemento soggettivo.

PER TALI MOTIVI

La Corte, in applicazione dell'art. 523 del Cod. di proc. pen: conferma la

Sentenza del Tribunale di Salerno del 30 marzo 1933, appellata dal Pubblico Ministero nei riguardi dei germani Arturo ed Alfredo Capone.

Napoli 24 ottobre 1933 XI

Seguono le firme.


Depositata in Cancelleria, oggi quattordici Novembre 1933 XI
Il Cancelliere


Difensori dei Fratelli Capone, nei due Giudizii, furono gli Avvocati del Foro Salernitano.

CILENTO Comm. ADOLFO
CUOMO " GIOVANNI
IANNELLI " MARIO
LIBERTI Cav. CARLO









11000